

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, all'esito di trattazione scritta della causa in data 13/09/2022, disposta con provvedimento ritualmente comunicato alle parti costituite, e di deposito di note di trattazione, ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020, pronunzia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 5984/2022 R.G.A.P.

TRA

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELBERTI MAURO elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Galileo Ferraris n. 4

RICORRENTE

E

CUOMO LIBERATA, cod. fisc. CMULRT44P62H243R, rapp.ta e difesa dall'Avv. PETRILLO ALESSANDRO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 3.4.2022, l'INPS ha introdotto giudizio di merito avverso il procedimento n. 6293/2021 R.G., di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento), eccependo la mancanza di prova di domanda amministrativa. Ha rilevato come nel giudizio di ATP si era pervenuti ad accertamento positivo, a seguito di CTU, della pretesa fatta valere a far data dall'1-4-21, ma che il giudizio era inammissibile in mancanza di domanda amministrativa.

Si è costituita tempestivamente parte convenuta, contestando le conclusioni di parte avversa, e documentando la ricorrenza di domanda, come da atti depositati anche nella pregressa fase di ATP.

Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.

La questione posta dall'Istituto riguarda specificamente, così come eccepito nella memoria difensiva dell'INPS già in quella sede, il fatto che "la domanda giudiziale andava dichiarata improponibile sin dalla fase di A.T.P. per la mancanza di valida domanda amministrativa diretta a conseguire l'indennità di accompagnamento. La presunta domanda amministrativa, che controparte asserisce di aver proposto in data 25.6.2020, risulta infatti sprovvista della relativa ricevuta di ritorno, ossia della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda stessa. A tal riguardo, si voglia considerare che controparte, a fronte dell'eccezione di improponibilità formulata dall'I.N.P.S., non ha contestato l'eccezione proposta dall'Istituto, né ha mai fornito prova utile a smentire quanto dedotto dall'I.N.P.S."

Sostanzialmente, l'Istituto contesta la prova offerta di ricorrenza di domanda amministrativa.

Sul punto, andando ad esaminare la documentazione dalla Cuomo prodotta, risultano allegati al giudizio n. 6293/2021 R.G. un attestato di trasmissione di domanda di invalidità, che, pur non avendo valore di ricevuta, risulta accompagnato da attestato di trasmissione di certificato medico redatto dal dott. Antonio Rotondo, con timbro e firma del medico. Nella presente causa poi la parte ha depositato prospetto della posizione previdenziale della ricorrente, dalla quale emerge il codice fiscale della Cuomo Liberata, con la domanda del 25.6.2020, regolarmente recepita dall'Istituto che ha attribuito, come detto, anche il numero di domus: prot. INPS.5100.25/06/2020.0498718 e prot INPS.5100.25/06/2020.0498688. In entrambi le domande compare il numero del certificato



2020AF14770, che è lo stesso numero che compare sull' attestato di trasmissione di certificato medico redatto dal dott. Antonio Rotondo.

Poiché tali circostanze non sono oggetto di contestazione, e considerato che dalle stesse risulta provata la presentazione della domanda amministrativa, può passarsi all'esame del merito della controversia.

Andando ad esaminare gli atti del giudizio di accertamento tecnico preventivo, ed esaminate le conclusioni cui è pervenuto il CTU nella prima fase, *non contraddette da alcuna delle parti* (in proposito si considerino le conclusioni di parte resistente, conformi alle valutazioni espresse dal perito già nominato), emerge che, come risulta dalla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte resistente va ritenuta inabile al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento a far epoca dall'1.4.2021, con spettanza dei ratei a partire dalla medesima data.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'Istituto opponente e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla limitata attività difensiva svolta nella presente fase processuale, ed all'attività svolta nel giudizio di ATP.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli così provvede:

- a) rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Cuomo Liberata ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.4.21.
- b) condanna l'Inps al pagamento dei ratei maturati di indennità di accompagnamento nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria -nei limiti di cui all'art. 16, comma VI, l. 412/91- a decorrere dall'insorgenza del diritto alla prestazione e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo.

Si comunicati.
Napoli 13/09/2022

IL GIUDICE
Dr.ssa Roberta Manzon

